

STATUTO DEL MOTOCLUB

LE MANETTE DEL VALDARNO

Il 21 ottobre 2009 in Terranova Bracciolini (AR) si costituisce l'associazione denominata "Le Manette del Valdarno" regolata dai seguenti articoli:

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita in Montevarchi (AR), via Roma n°55, un'associazione motociclistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata: "Le Manette del Valdarno".

ART.1 BIS

[abrogato]

ART.1 TER

1. Il Presidente, previo assenso del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di poter trasferire la sede legale dell'Associazione nell'ambito dei Comuni del Valdarno aretino.

ART.2 SCOPO-CARATTERISTICHE

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, finalizza le attività sociali e ricreative a scopi benefici e ludici. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione è caratterizzata dalle democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
3. I proventi delle attività dell'Associazione - derivanti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo - da contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni e da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, saranno devoluti in beneficenza ad enti o associazioni individuate dal Consiglio Direttivo su proposte dell'Assemblea.
4. È composta da persone che amano il motociclismo ed il mototurismo nel rispetto delle leggi dello Stato, predisposte alla goliardia ed allo spirito di gruppo.
5. [abrogato]

ART.2 BIS

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria dell'1 ottobre 2011, il comma 5 del precedente articolo viene abrogato.

ART.3 DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.4 DENOMINAZIONE E LOGO

[abrogato]

ART.4 BIS

[abrogato]

ART.4 TER

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 il precedente articolo viene abrogato e sostituito da:

1. La denominazione ed il logo dell'Associazione non sono modificabili ad eccezione di quanto previsto dall'art.8 ter comma 2.

2. Entrambi, comprese le forme del citato richiamo, potranno essere riprodotti od utilizzati solo previo assenso del Presidente.

ART.5 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, persone fisiche in numero illimitato che ne facciano richiesta e, oltre ad essere maggiorenni o minorenni con firma di avallo dell'esercente la patria potestà, che:
 - a) siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile;
 - b) siano immuni da precedenti e pendenze penali non colposi;
 - c) l'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, dopo attenta valutazione, reputi considerevoli di ammissione.
2. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno compilare e sottoscrivere un apposito modulo.
3. Il socio, dall'atto della formale iscrizione all'Associazione "Le Manette del Valdarno" è dichiarato ufficialmente "Manetta".
4. [abrogato].
5. La "Manetta" mantiene il diritto a tale status se in regola con il versamento annuale e se non incorre in quanto previsto al punto 1.b di questo articolo e fermo restando quanto previsto dagli artt. 7 e 7 bis.

ART.5 BIS

1. A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria dell'1 ottobre 2011:
 1. Il comma 4 del precedente articolo viene abrogato.
 2. Il comma 5 viene modificato in:
2. La "Manetta" mantiene il diritto a tale status se in regola con il versamento annuale e se non incorre in quanto previsto al punto 1.b di questo articolo e fermo restando quanto previsto dagli artt. 7 e 7 bis.

ART.6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti gli associati, all'atto della sottoscrizione dell'iscrizione, accettano formalmente ed integralmente, senza riserva alcuna, questo Statuto.
2. Per ciò che non è contemplato nel presente Statuto vigono le Leggi dello Stato.
3. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché all'elettorato attivo e passivo.

ART.6 BIS

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria dell'1 ottobre 2011, il comma 2 del precedente articolo viene sostituito da:

2. Per ciò che non è contemplato nel presente Statuto vigono le Leggi dello Stato.

ART. 7 DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria
 - b) mancato versamento della quota associativa
 - c) il Consiglio Direttivo ha la facoltà di espellere i soci che incorrono in procedimenti penali non colposi od in comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Associazione.
Il socio espulso non ha diritto alla restituzione della quota versata.

ART.7 BIS

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria dell'1 ottobre 2011, la lettera "c" del precedente articolo viene sostituito da:

- c) il Consiglio Direttivo ha la facoltà di espellere i soci che incorrono in procedimenti penali non colposi od in comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Associazione.
Il socio espulso non ha diritto alla restituzione della quota versata.

ART. 8 ESTENSIONE TERRITORIALE

[abrogato]

ART.8 BIS

[abrogato]

ART. 8 TER

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria del 5 settembre 2014, il precedente articolo viene abrogato e sostituito da:

1. L'Associazione non ha limiti territoriali ed è facoltà del Consiglio Direttivo la costituzione di Sezioni valutando proposte di gruppi formati da almeno 15 soci.
2. La Sezione ha l'obbligo di mantenere:
 - a) il prefisso "Le Manette" nel nome;
 - b) il font "ZYGO";
 - c) il logo ufficiale;
 - d) il colore azzurro come elemento identificativo;
 - e) i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 con le successive modificazioni.
3. I soci delle Sezioni, con assemblea locale, devono eleggere un Delegato con compiti gestionali e contabili nell'ambito di quel gruppo con modalità e funzioni in analogia a quanto previsto per il Presidente all'art.10 ter. La carica ha durata biennale. È membro del Consiglio Direttivo.
4. È facoltà del Consiglio Direttivo ricusare, motivando, un Delegato e dichiarare lo scioglimento di una sezione se non in grado di eleggerne uno.
5. Il Delegato è il responsabile del bilancio della propria Sezione che dovrà essere annualmente approvato da quei soci con apposita Assemblea precedente le attività previste dall'art.26 bis al fine di farne parte integrante.
6. Il Delegato deve disporre di carta di credito ricaricabile fornita dall'Associazione da utilizzare nelle operazioni della Sezione.
7. Il Delegato all'atto dell'elezione nomina un Vice Delegato che lo coadiuverà nella gestione.

ART.9 ORGANI

1. Sono organi permanenti dell'Associazione:
 - a) Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria
 - b) Consiglio Direttivo
2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri "eletti" e membri "a scelta" secondo le modalità indicate nei seguenti articoli.

ART.10 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

[abrogato]

ART.10 BIS

[abrogato]

ART.10 TER

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria del 5 settembre 2014, gli artt. 10 e 10 bis vengono abrogati e sostituiti da:

1. L'Assemblea generale dei soci è massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni straordinarie ed ordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza.
3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in tal caso la convocazione dell'Assemblea è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, suo naturale sostituto. In caso di assenza anche del Vice Presidente vengono presiedute dal Consigliere più anziano di età presente.

5. I verbali delle operazioni sono redatti dal Vice Presidente e sottoscritte dal Presidente se presente od in alternativa dal Consigliere più anziano d'età.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle operazioni.
7. Il socio che non possa partecipare all'Assemblea può delegare in forma scritta un altro socio per rappresentarlo anche nelle operazioni di voto.
8. L'Assemblea ha corso di validità se sono presenti fisicamente o per delega la metà più uno di tutti i soci.
9. Le cariche eleggibili vengono ratificate a maggioranza.

ART.11 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. È competente a deliberare per il rinnovo delle cariche, l'approvazione dei bilanci, programmazioni, varie ed eventuali.
2. Ha cadenza annuale.
3. Viene indetta dal Presidente.
4. Delibera ed elegge i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei soci presenti personalmente o per delega.

ART.11 BIS

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 il comma 4 del precedente articolo viene abrogato e sostituito da:

4. Delibera ed elegge i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei soci presenti personalmente o per delega.

ART.12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. È competente a deliberare per eventi che esulano dall'ordinaria amministrazione, dimissioni Consiglio Direttivo e modifiche allo Statuto.
2. Viene indetta dal Presidente.
3. Delibera sempre a maggioranza qualificata di 2/3.

ART.13 CONSIGLIO DIRETTIVO

[abrogato]

ART.13 BIS

[abrogato]

ART.13 TER

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 il precedente articolo viene abrogato e sostituito da:

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 componenti (Presidente e 6 Consiglieri) oltre ai Delegati rappresentanti di eventuali Sezioni distaccate eletti dalle singole Assemblee dei soci e le cariche onorifiche.
2. Le cariche del Consiglio Direttivo hanno durata biennale dal momento della ratifica dell'Assemblea escluse le cariche onorifiche che sono "sine die".
3. Ha il diritto e dovere ed il pieno potere di deliberare e decidere su tutte le attività e le dinamiche gestionali dell'Associazione.
4. Delibera a maggioranza.
5. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può delegare il voto - in forma scritta - ad un altro membro di quello stesso organo.
6. Con le dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo viene sciolto in analogia all'art.14 comma 3 ed il Vice Presidente (nominato come da art.21 ter) indice immediatamente Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.
7. È facoltà del Presidente nominare soci con particolari capacità all'interno di uno Staff da lui gestito e finalizzato a coadiuvarlo nella gestione della Associazione. I membri dello Staff non hanno diritto di voto nel Consiglio Direttivo.
8. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo e/o dello Staff parenti, conviventi o affini fino al secondo grado.

ART.14 VACANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri "eletti" del Consiglio Direttivo che si dimettano durante il periodo del mandato, non verranno sostituiti fino alle elezioni successive e le loro funzioni saranno assorbite dal vicario naturale per le cariche che prevedono tale figura.
2. Se si dimettono membri "a scelta", potranno essere sostituiti dai titolari di tale diritto, previa comunicazione ai soci della nuova nomina secondo le modalità di cui all'art. 29.
3. Se quattro o più membri "eletti" nel Consiglio Direttivo si dimettono, lo stesso viene sciolto e vengono indette nuove elezioni nel più breve tempo possibile.
4. Durante i periodi vacanti, il Consiglio Direttivo (i membri rimasti) mantiene tutte le funzioni escluse le facoltà di:
 - a) avviare procedure atte alla modifica dello Statuto
 - b) devolvere fondi in beneficenza
 - c) costituire nuove Sezioni.

ART.15 PRESIDENTE

1. Viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è il rappresentante giuridico e legale dell'Associazione.
2. Dirime eventuali controversie tra soci nelle modalità che riterrà opportune e previa eventuale consultazione di tutti o di alcuni membri del Consiglio Direttivo.
3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dà esecuzione a tutte le delibere dello stesso.
4. Rappresenta l'Associazione nelle vertenze di carattere giudiziale.

ART.16 VICE-PRESIDENTE

1. Naturale sostituto e coadiutore del Presidente viene nominato dallo stesso.

ART. 17 SEGRETARIO-PORTAVOCE

[abrogato]

ART.17 BIS

A seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 il precedente articolo viene abrogato.

ART.18 CAPO-SEZIONE

[abrogato]

ART.18 BIS

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria dell'1 ottobre 2011, il precedente articolo viene abrogato

ART. 19 VICE CAPOSEZIONE

1. Viene scelto dal Capo Sezione, suo naturale sostituto e principale coadiutore.
2. Ha durata biennale a partire dal giorno di ratifica da parte dell'Assemblea.]

ART.19 BIS

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria dell'1 ottobre 2011, il precedente articolo viene abrogato

ART. 20 TESORIERE-CASSIERE

[abrogato]

ART.20 BIS

[abrogato]

ART.20 TER

A seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 il precedente articolo viene abrogato.

ART. 21 CONSIGLIERI

[abrogato]

ART.21 BIS

[abrogato]

ART.21 TER

A seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 il precedente articolo viene abrogato e sostituito da:

1. In numero di sei, i Consiglieri, eletti dall'Assemblea, contribuiscono con il loro voto ed attività al funzionamento del Consiglio Direttivo.
2. Su delega del Presidente hanno competenza in settori e compiti specifici da questi assegnati.
3. Il Presidente, a sua scelta, nomina il Vice Presidente tra i Consiglieri eletti.
4. Il Mandato ha durata biennale.

ART. 22 DELEGATO DI SEZIONE

[abrogato]

ART.22 BIS

[abrogato]

ART.22TER

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria del 5 settembre 2014, il precedente articolo viene abrogato e sostituito dal presente:

Viene eletto dai soci della propria Sezione nelle modalità previste dall'art. 8 ter comma 3 e contribuisce nell'ambito del proprio gruppo alle attività ed al funzionamento del Consiglio Direttivo.

ART.23 CONSULENTE

[abrogato]

ART.23 BIS CARICHE ONORIFICHE

[abrogato]

ART.23 TER

A seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 gli artt.23 e 23 bis vengono abrogati e sostituiti da:

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di concedere cariche onorarie (Presidente Onorario, Consigliere Onorario) a persone che si siano particolarmente distinte in attività a favore dell'Associazione. Tale carica:
 - a) ha compiti di natura consiliare e di rappresentanza.
 - b) fa parte del Consiglio Direttivo con facoltà di voto.
 - c) è da intendersi "a vita" salvo dimissioni del nominato.
 - d) ha diritto alla tessera annuale gratuita.
2. La carica di Consulente viene abrogata.
3. Il Presidente, annualmente e fino ad un massimo di 10 unità, può concedere la tessera
4. gratuita onoraria a:
 - a) persone che si siano particolarmente distinte in azioni a favore dell'Associazione nell'anno precedente;
 - b) Presidenti di Motoclub a sua scelta;
 - c) Comandante pro-tempore della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno (AR).

ART. 24 RAPPORTI CON CC MOTORDAY

[abrogato]

ART. 24 BIS

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria dell'1 ottobre 2011, il precedente articolo viene abrogato

ART. 25 CARICHE A "SCELTA"

[abrogato]

ART. 25 BIS

A seguito di delibera dell'assemblea straordinaria del 5 settembre 2014, il precedente articolo viene abrogato.

ART. 26 ASSEMBLEA ANNUALE

1. Il Consiglio Direttivo, annualmente, e comunque in concomitanza della scadenza delle nomine, indice l'Assemblea a cui hanno diritto di partecipare tutti i soci, personalmente o con delega ad altro socio.
2. Il Presidente od un Consigliere delegato da questi, in sede di Assemblea ordinaria, presenta il bilancio generale per l'approvazione.

ART.26 BIS

A seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 il comma 2 del precedente articolo viene sostituito da:

2. Il Presidente od un Consigliere delegato da questi, in sede di Assemblea ordinaria, presenta il bilancio generale per l'approvazione.

ART. 27 ANNO SOCIALE - RENDICONTO

[abrogato]

ART.27 BIS

A seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 il precedente articolo viene abrogato e sostituito da:

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il giorno dell'assemblea ordinaria e terminano il giorno precedente la successiva.
2. Il Presidente, o chi da lui delegato, presenta il bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione e delle eventuali Sezioni.
3. Il bilancio deve essere redatto e gestito nel rispetto del principio di trasparenza verso ciascun socio. Tutti i soci hanno facoltà di poter accedere, in ogni momento, al controllo della contabilità relativa al periodo in cui hanno (o hanno avuto) l'iscrizione in corso di validità.

ART. 28 STATUTO E MODIFICHE

1. Il presente Statuto verrà approvato in sede di Assemblea Costitutiva dell'Associazione da parte di tutti i presenti - personalmente o su delega scritta - ed entrerà in vigore contestualmente alla ratifica. In sede di Assemblea Costitutiva, saranno nominati gli organi indicati all'art. 9.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere effettuate solo mediante votazione in apposita Assemblea straordinaria indetta dal Consiglio Direttivo.
3. Le modifiche devono essere approvate con parere favorevole dei 2/3 dei soci.
4. La richiesta di Assemblea straordinaria per apportare modifiche allo Statuto, deve essere presentata con la forma di mozione motivata sottoscritta da almeno 10 soci.
5. Le modifiche dello Statuto, per essere esecutive, devono essere controfirmate come atto dovuto contestualmente da Presidente e Vice Presidente.

ART. 28 BIS

[abrogato]

ART.28 TER

A seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 il precedente articolo viene abrogato e sostituito da:

5. Le modifiche dello Statuto, per essere esecutive, devono essere controfirmate come atto dovuto contestualmente da Presidente e Vice Presidente.

ART. 29 SITO INTERNET E INFORMAZIONI

1. Il sito www.lemanettedelvaldarno.it e la casella di posta elettronica info@lemanettedelvaldarno.it, sono gli organi deputati all'inoltro ed alla ricezione di tutte le comunicazioni ufficiali e di tutta la corrispondenza tra soci e dirigenza.
2. Il sito è il luogo deputato a conservare in via permanente, per la consultazione, lo Statuto in vigore.

ART.30

[abrogato]

ART.30 BIS CONTO CORRENTE BANCARIO

A seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria del 5 settembre 2014 il precedente articolo viene abrogato e sostituito da:

1. Il Presidente è il referente del C.C. Bancario intestato all'Associazione, è custode del bancomat relativo, ha potere di firma nelle movimentazioni unitamente ad eventuali soci da lui delegati.
2. Il Presidente deve fornire carta di credito ricaricabile agli eventuali Delegati di Sezione.

Castelfranco di Sopra-Pian di Scò (AR), 5 settembre 2014

Il Vice Presidente (Andrea Biagioni)

Il Presidente (Alessandro Fasolino)